



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI ROMA  
SEZIONE USI CIVICI

20

17 LUG. 2013

RG 2/11

Gen. 53

Nella seguente composizione collegiale

**ZEZZA dott. Giuseppe Mario**

Presidente

**MARTINELLI dott. Angelo**

Consigliere

**PINTO dott. Diego**

Consigliere relatore

Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al Ruolo generale al numero 2/2011 posta in deliberazione all'udienza del 18 aprile 2013

TRA

**COMUNE DI NOEPOLI**

elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. MALLAMACI Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti PALAZZO Rocco e MONTAGNA Vincenzo del foro di Matera ;

E

**BIGHI Vanda, COVELLI Giovanna Teresa e COVELLI Giulia Anna**

elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. PUCCI Pietro Carlo che li rappresenta e difende;

E

con l'intervento del

**PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, in persona del Sost. Proc. Gen. GRIECO dott.ssa Donatella**

OGGETTO: Accertamento di uso civico : reclamo avverso la sentenza del Commissario degli Usi Civici per la Basilicata 1/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il COMUNE DI NOEPOLI ha proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto. Si sono costituiti in giudizio BIGHI Vanda, COVELLI Giovanna Teresa e COVELLI Giulia Anna ~~si sono costituiti~~

instando per il rigetto dell'impugnazione e proponendo reclamo incidentale Il P.G. ha chiesto anch'egli l'accoglimento del reclamo.

Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.

Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata posto che la motivazione per relationem è ormai pacificamente ammessa, purchè il rinvio sia specifico - Cass.3367/2011- a fortiori, nella ricostruzione della vicenda processuale è sufficiente il richiamo all'atto impugnato.

2. Il reclamo è fondato.

Costituisce ius receptum il principio per cui " *Un bene aggravato da uso civico non può essere oggetto di espropriazione forzata, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimila ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta sdemanializzazione di fatto. L'incommerciabilità derivante da tale regime comporta, che, al di fuori dei procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza di quel pubblico interesse, che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso, ne vieti qualunque circolazione, compresa quella derivante dal processo esecutivo*" ( da ultimo Cass.19792/2011).

Palesamente erroneo è l'interpretazione della pagina 29 della suddetta sentenza contenuta nella memoria di replica delle resistenti . La Corte di Cassazione ha ivi precisato il dies a quo della usucapione per immobili comunque già formalmente e ritualmente sdemanializzati .

Nella fattispecie in esame non vi è prova che in nessuna epoca si sia mai perfezionato un procedimento di 'sdemanializzazione' ( anche al procedimento di quotizzazione del 1860, come esattamente osservato dal P.G., non fece seguito il decreto di approvazione sovrana ).

Pertanto stante la natura indisponibile ( anche da parte del Comune che è ente esponenziale di tali diritti) imprescrittibile ed inusucapibile degli usi civici ( da cui discende un permanente interesse ad agire del Comune), la sentenza impugnata va riformata.

3. Il reclamo incidentale circa la natura allodiale dei fondi de quibus è parimenti infondato, alla stregua delle inequivoche risultanze della ctu espletata e del relativo supplemento esente da vizi e meritevole di pieno consenso. A tale proposito appare opportuno evidenziare che fu lo stesso dante causa delle ricorrenti COVELLI Vincenzo ad avanzare in passato richiesta di legittimazione.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

In riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da BIGHI Vanda, COVELLI Giovanna Teresa e COVELLI Giulia Anna e le condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del COMUNE DI NOEPOLI che liquida per il primo grado in € 6.000,00 per compensi e per questo grado in € 4.000,00 per compensi; pone definitivamente a carico di BIGHI Vanda, COVELLI Giovanna Teresa e COVELLI Giulia Anna integralmente le spese di ctu.

Roma, 20 giugno 2013

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

Depositata in Cancelleria  
oggi, 17 LUG. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
D.ssa Alessandra Santola